

Responsabilità professionale

Redazione di atti di conferma ai fini della validità dell'atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46 d.P.R. n. 380 del 2001 - Responsabilità - Sussistenza - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18740 del 09/07/2025 (Rv. 675303 - 03) Incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi della lett. a) dell'art. 147, l. n. 89 del 1913, il notaio che redige atti di conferma ai fini della validità dell'atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46, d.P.R. n. 380 del 2001, poiché ingenera nell'utente medio un'ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso o dello stesso notaio che quell'atto aveva rogato.